

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5230 del 11/10/2022
Oggetto	Occupazione di area del demanio idrico n. 2 rampe carrabili addossate all'argine destro del fiume Po di Goro località Macchinina in Comune di Goro (FE) Proc. Cod.: FE20T0044 Richiedente: Comune di Goro
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5464 del 11/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Occupazione di area del demanio idrico n. 2 rampe carrabili addossate all'argine destro del fiume Po di Goro località Macchinina in Comune di Goro (FE)

Proc. Cod.: FE20T0044

Richiedente: Comune di Goro

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;

RICHIAMATA;

- la concessione n. 8259 del 18/12/1995 rilasciata dal Magistrato del Po alla Provincia di Ferrara per il mantenimento di una rampa interna di accesso all'argine destro del fiume Po di Goro in località Macchinina - VII Tronco di custodia comune di Goro (rinnovo concessione n. 7162);

PRESO ATTO DI

- le successive domande di rinnovo presentate dalla Provincia di Ferrara, di cui è stata fornita evidenza e tra esse, da ultima, l'istanza presentata in data 02/07/2007 per la quale non è stato reperito negli archivi alcun formale atto di rinnovo;
- l'istanza pervenuta il 29/01/2019 e registrata al PG/2019/15201 con la quale la Provincia di Ferrara ha comunicato la volontà di rinunciare alla concessione n. 8259 del 18/12/1995 motivata dal fatto che la rampa di accesso non è più utilizzata come pista ciclabile, ma solo come collegamento al ponte di barche gestito dal Comune di Goro;
- la documentazione conservata al prot. n. PG/2020/99448 del 10/07/2020, successivamente integrata con nota prot. n. PG/2020/155514 del 28/10/2020, con la quale il Comune di Goro ha richiesto il subentro nella domanda di rinnovo della concessione demaniale n. 8259/1995 presentata dalla Provincia di Ferrara per l'occupazione di area demaniale per n 2 rampe

carrabili quale accesso al ponte barche, località Macchina, individuate catastalmente al foglio 15 area non censita antistante i mappali 11-24, 4 parte e 89;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 406 del 25/11/2020 senza che nei trenta giorni successivi validi considerando il periodo di sospensione stabilito dai provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra all'interno del sito Rete Natura 2000 IT4060005 "Sacca di Goro" Po di Goro, valle Dindona, foce del Po di Volano" ed all'interno della Stazione "Volano-Mesola-Goro" in zona B sottozona B:FLU;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, registrato al prot. n. PG/2020/164069 del 12/11/2020 dato il semplice cambio di titolarità della concessione demaniale;
- Agenzia Interregionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Ferrara, con prot. n. 0069310 del 21/12/2021, registrato con prot. n. PG/2021/23672 del 15/02/2021 ha trasmesso il disciplinare tecnico n. 7027/H5;

DATO ATTO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 10/07/2020;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Goro, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Goro è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della

l.r. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Goro, c.f./P.Iva 82000830388, con sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 19 nel Comune di Goro (FE) la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico per l'accesso al ponte delle barche di n. 2 rampe carrabili, argine destro del fiume Po di Goro, st. 210-211 - PTI FE2 comune di Goro (FE) catastalmente allibrate al foglio 15 area non censita antistante i mappali 11-24 e foglio 15 mappale 4 parte e mappali 11-24-89 del Comune di Goro (FE), Codice pratica FE20T0044;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2039**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/10/2022 (in uscita prot 2022/7422 del 10/10/2022) registrato al prot PG/2022/165361 del 10/10/2022;
4. di esentare il Comune di Goro, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Goro dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 10/07/2020;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incarico di Funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del subentro al rinnovo n. 7162 della concessione di area demaniale (n. 8259/1995 rilasciata dal Magistrato del Po) alla Provincia di Ferrara e richiesta dal Comune di Goro, c.f. (cod. pratica FE20T0044).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di subentro e rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Goro st. 210-211 PTI FE2, nel Comune di Goro (FE), ad uso n. 2 rampe carrabili in località Macchinina, individuata al foglio 15, area non censita antistante i mappali 11 - 24 e foglio 15 mappale 4 parte e mappali 11-24-89 come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso rampa carrabile.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. n. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le eventuali imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita istanza restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la rinuncia, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo della concessione FE20T0044;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, nota prot. PG//2021/23672 del 15/02/2021 dall'AIPO:

ARTICOLO 1)

DESCRIZIONE DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

- 1) Le rampe, che sono costituite da materiale terroso in rilevato, hanno una lunghezza di metri 100 circa con una larghezza della carreggiata di metri 6,00 circa.
- 2) La fondazione stradale è in materiale lapideo e la sovrastante pavimentazione in conglomerato bituminoso della larghezza di metri 5,00 circa.
- 3) A norma del vigente codice della strada la rampa viabile dovrà sempre essere provvista di idonea segnaletica verticale ed orizzontale.

ARTICOLO 2)

CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

- 1) Gli ambiti arginali oggetto del presente parere potranno essere utilizzati esclusivamente per la pubblica circolazione a norma dell'art. 2) comma 1 e con le eventuali limitazioni di cui all'art. 6) del vigente *"Codice della strada"*, rimanendo escluso ogni altro diverso uso.
- 2) In occasione dell'attivazione del *"Servizio di Piena"*, ovvero al verificarsi di circostanze che lo impongano, su richiesta dell'A.I.P.O. tutte le sommità arginali dovranno essere interdette ed i loro accessi pertanto interclusi alla circolazione veicolare in genere, mediante l'apposizione di appositi sbarramenti e di segnaletica provvisoria di interclusione a cura ed oneri dell'Amministrazione Comunale di Goro di concerto con l'Amministrazione Provinciale di Ferrara, prevalendo in ogni caso le esigenze di sicurezza idraulica del territorio, di pubblica incolumità e di protezione civile.
- 3) Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.
- 4) L'Amministrazione Comunale di Goro sarà l'unica responsabile della gestione e buona conservazione delle rampe e del loro uso rispondendo sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata A.I.P.O. da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, anche in relazione al verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dissesti idraulici od idrogeologici.
- 5) Secondo le esigenze che si presenteranno l'Amministrazione Comunale di Goro è tenuta all'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione della rampa arginale in concessione previa autorizzazione da parte dell'A.I.P.O., mentre, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di autorizzazione, dovrà provvedere all'ordinaria manutenzione consistente nelle attività come di seguito elencate:
 - sfalcio e taglio della vegetazione spontanea delle banchine e scarpate laterali alle rampe stradali in oggetto, con la cadenza di almeno 2 (due) volte all'anno ed in ogni caso ogni qualvolta la vegetazione raggiunga l'altezza di cm 50 (cinquanta) circa;
 - piccola manutenzione alla pavimentazione stradale (ripristino del manto bituminoso, ripresa di buche e piccoli avvallamenti e/o fessurazioni, oltre alla pulizia delle superfici);
 - rimozione dei materiali di qualsiasi natura abusivamente depositati sulle scarpate ed aree limitrofe;
 - sistemazione ed eventuale integrazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale presenti sulle rampe.
- 6) Nessuna modifica o aggiunta alle opere, oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall'A.I.P.O. - ufficio Ferrara.

- 7) L'Amministrazione Comunale di Goro dovrà provvedere, a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.P.O., alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.
- 8) L'A.I.P.O. in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o da dissesti idraulici o idrogeologici
- 9) La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'ARPAE - SAC Ferrara.
- 10) Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'A.I.P.O., qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter prendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento di A.I.P.O. provvederà in danno del concessionario.
- 11) La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita ancora dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'A.I.P.O. non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danno o risarcimenti.
- 12) L'inosservanza anche parziale da parte della Ditta richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 2), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

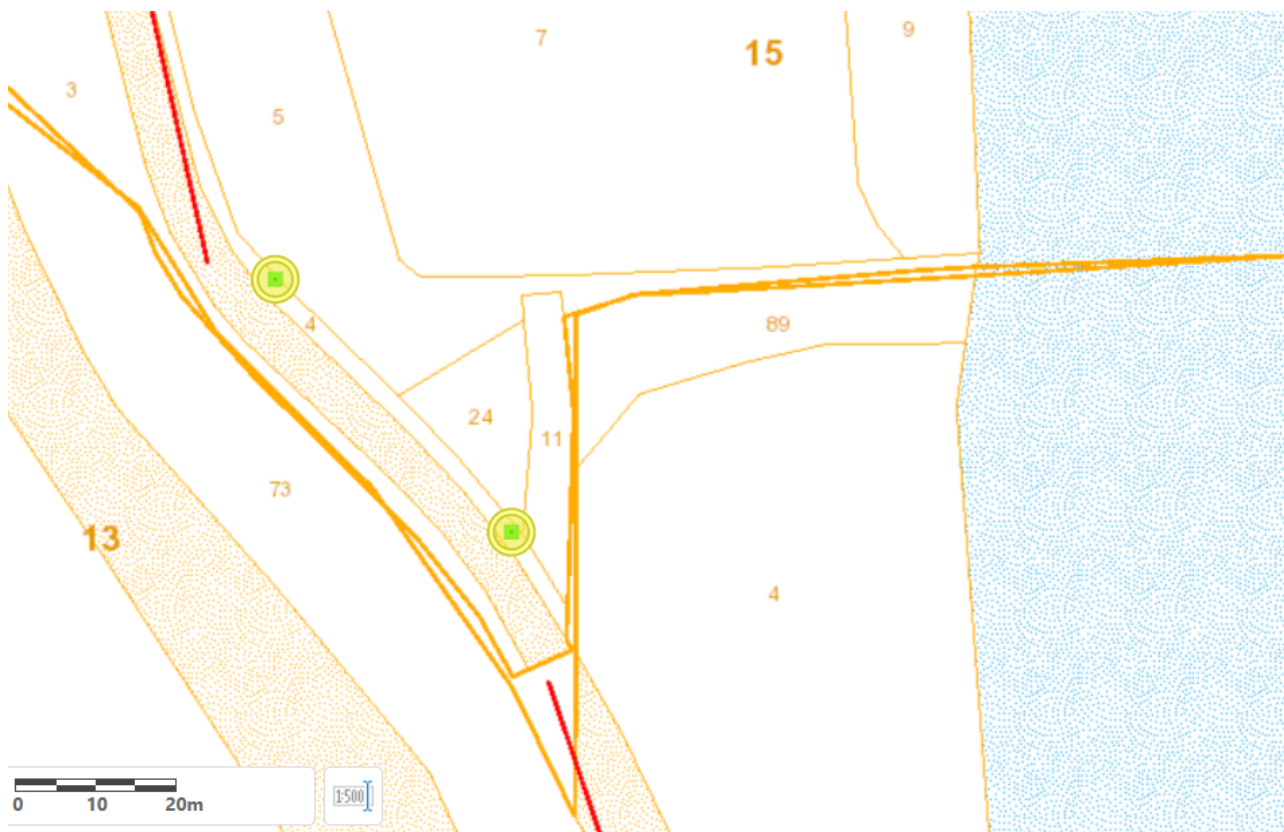
ARTICOLO 3)

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo l'A.I.P.O. del tutto estraneo a tali materie e sollevata al riguardo.
- 2) Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia Romagna e svolto dall'ArpaE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Unità Demanio Idrico – Ferrara.
- 3) Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.